

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro

9363/16

Il Giudice designato Anna Pagotto
all'udienza del 27/10/2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, nella causa iscritta al
n. 19153/2016 R. G. Aff. Cont. Lavoro

TRA

██████████
El. dom. presso lo studio dell' avv. S.Primavera che la rapp. e dif. unitamente e
disgiuntamente con l'avv. C.La Gioia in virtù di procura in atti

Opponente
e

████████████████████
El. dom. presso lo studio dell' avv. presso l' Avv. M.De Martinis che la rapp. e dif.
in virtù di procura in atti

Opposta

Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente si oppone al precetto con intimazione di pagamento della somma di € 22.992,88, notificato in data 1.4.2016 unitamente alla ordinanza di data 29.01.16 (n. 9685/2016 – n.rg. 19969/15) di questo tribunale di Roma sez. Lavoro, che “Accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara la nullità del licenziamento intimato con lettera datata 02.02.2015 e condanna parte resistente alla reintegrazione della ricorrente sul posto di lavoro ed al risarcimento dei danni pari alla ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali” .

Conclude chiedendo, previa suspensiva , dichiararsi nullo e privo di efficacia e/o annullabile il precetto; in subordine la rideterminazione della somma dovuta in €

14.083,92, ovvero in € 16.000,00, come da conteggi o, ancora, in subordine, secondo quanto risulterà di giustizia.

Riporta che l'opposta nel ricorso introduttivo della prima fase "Fornero" indicava l'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 1.173,66 per 14 mensilità e che con lettera del 23.02.2016 la medesima opposta chiedeva in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro il pagamento dell'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per un totale di € 23.900,10, indicando la retribuzione globale di fatto in € 1.593,34.

Afferma, diversamente che, in base a conteggi che allega, la retribuzione globale di fatto spettante alla ██████ in base all'ultima busta paga è pari ad € 1.333,43, e non ad € 1.593,34, come indicato dalla medesima, sicchè la somma dovuta è pari ad € 16.000,00 (€ 1.333,43, * 12) e non ad € 19.120,00, con una differenza di oltre € 3.000 ovvero alla ancor minore somma di € 14.083,92 in relazione alla retribuzione globale di fatto di € 1.173,66 indicata nel ricorso iniziale dall'opposta.

Costituitasi, la convenuta afferma che nella prima fase aveva anche chiesto l'accertamento dell'effettiva qualifica del IV livello ccnl pubblici esercizi e del diverso inizio del rapporto di lavoro dal 20.1.2014 anziché dal 23.2.2015 e che nell'ordinanza conclusiva della fase sommaria venivano esaminate anche queste ulteriori istanze sicchè riteneva provata, all'esito dell'istruttoria, la simulazione del contratto di apprendistato e la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che deve considerarsi la base per determinare l'ultima retribuzione percepita e non già quella indicata in busta paga.

Rigettata l'istanza di sospensiva, trattata separatamente all'udienza del 20.7.2016, in relazione al divieto di cui all'art. 1, co. 50 della legge 92/2012 ed istruita la causa solo documentalmente, viene discussa all'odierna udienza e decisa con contestuale motivazione.

oOo

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

Nel caso in esame si discute meramente sulla somma precettata sulla base del titolo costituito dall'ordinanza cd "Fornero" e relativa al risarcimento del danno e non già alla somma relativa all'indennità sostitutiva della reintegrazione chiesta dall'opposta successivamente alla ordinanza che ne disponeva la reintegrazione.

L'ordinanza posta alla base del precetto opposto parte dalla premessa che l'odierna opponente fosse già inquadrata nel IV livello, come risulta dalla busta paga. Per tale motivo nel provvedimento di reintegrazione il giudice della fase sommaria risulta avere dato per scontato che l'opposta venisse reintegrata al IV livello dov'era già



inquadrate, facendo evidentemente riferimento alla retribuzione globale di fatto indicata nelle buste paga. Infatti, non rientra nelle domande sottoponibili all'attenzione del giudice della fase sommaria accertare se l'importo retributivo corrispondesse a quello del livello di inquadramento. Diversamente, se l'opposta avesse voluto ottenere differenze retributive sul IV livello o su un diverso e superiore inquadramento ovvero non in base al rapporto di apprendistato avrebbe dovuto proporre un autonomo giudizio ordinario volto all'accertamento dei dati di fatto da porre alla base della quantificazione di una diversa retribuzione globale di fatto.

Dall'esame dell'ultima busta paga si vede che è indicata espressamente la retribuzione mensile di € 1198,312.

Ciò posto, appaiono corretti i conteggi formulati da parte opponente che, in relazione all'orario part-time dell'opposta (80,240%), con l'aggiunta di ratei di 13a e 14a mensilità nonché ferie e permessi, oltre al rateo di TFR, determina la retribuzione globale di fatto in € 1333,43 . Tale somma moltiplicata per le 12 mensilità, dovute quale massima somma risarcibile ai sensi dell'art. 18, co 4 Stat. Lav. , determina il prodotto di € 16001,16.

Ne consegue che il precetto opposto va dichiarato nullo per la parte eccedente tale importo di € 16001,16. Va rigettata l'opposizione per la restante parte.

In relazione alle reciproche soccombenze l'opposta va condannata al pagamento a favore dell'opponente di $\frac{3}{4}$ del compenso agli avvocati, liquidato complessivamente in € 2.100,00, oltre oneri di legge; compensato il residuo.

PQM

Dichiara nullo il precetto n. 9685/2016 per la parte eccedente l'importo di € 16001,16. Rigettata nel resto l'opposizione.

Condanna l'opposta al pagamento a favore dell'opponente di $\frac{3}{4}$ del compenso agli avvocati - liquidato complessivamente in € 2.100,00 - oltre oneri di legge, compensato il residuo.

Roma, 27.10.2016

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 27-10-16
IL CANCELLIERE B3
Dr.ssa Michela Rossetto

Il giudice